

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che l'obiettivo principale delle disposizioni impugnate relative alla retribuzione dei lavoratori distaccati è quello di limitare la libera prestazione di servizi, aumentando gli oneri a carico dei prestatori di servizi, al fine di eliminare il vantaggio competitivo, derivante dalle tariffe salariali inferiori vigenti nello Stato di stabilimento. Le modifiche introdotte danno luogo ad una discriminazione nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri. Tali modifiche non sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale, in particolare, da motivi attinenti alla tutela sociale dei lavoratori o alla concorrenza leale. Esse violano anche il requisito di proporzionalità.

⁽¹⁾ GU L 173, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 10 ottobre 2018 — Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Causa C-632/18)

(2019/C 4/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Controparte: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i paragrafi 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 e 20.33 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che un'entità istituzionale distinta, che opera sotto il controllo di un'amministrazione pubblica, va considerata come un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita, e rientra pertanto nel settore delle amministrazioni pubbliche, qualora presenti le caratteristiche di un'istituzione finanziaria captive, senza che occorra esaminare il criterio della sua esposizione al rischio.
- 2) Se un'entità che opera sotto il controllo di un'amministrazione pubblica possa essere qualificata come istituzione finanziaria captive, ai sensi dei paragrafi da 2.21 a 2.23, 2.27 e 2.28 del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea:
 - a) in quanto la regolamentazione della sua attività da parte di detta amministrazione pubblica le sottrae il controllo sulle sue attività, lasciandole potere decisionale in ordine alla concessione dei prestiti ipotecari da essa erogati, alla loro durata, al loro importo e a talune loro condizioni, ma determinando al contempo altri elementi, in particolare il tasso di interesse;
 - b) in quanto, segnatamente, la garanzia concessale da detta amministrazione pubblica sui prestiti da essa contratti le sottrae il controllo sulle sue passività, senza esaminare la finalità e gli effetti di tale garanzia in funzione delle sue caratteristiche specifiche e della realtà economica sottostante.

⁽¹⁾ GU 2013, L 174, pag. 1.